

*Gli uffici devono gestire il contenzioso. I docenti possono segnalare errori e omissioni*

## Assegnazioni, al via le rettifiche

*Tra i nodi, il punteggio per i coniugi di militari trasferiti*

DI CARLO FORTE

**U**tilizzazioni e assegnazioni, al via i reclami. In questi giorni gli uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie degli aventi diritto all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria. Dopo di che gestiranno i reclami degli interessati. E poi, dopo la costituzione degli organici di fatto, disporranno i relativi provvedimenti di mobilità annuale. Infine, sulle disponibilità che rimarranno tali all'esito delle operazioni di mobilità annuale saranno disposte le supplenze annuali e quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

La fase attuale, dunque, vede gli uffici scolastici e i docenti alle prese con il contenzioso amministrativo che riguarda la gestione dei punteggi. E cioè degli esiti della valutazione delle domande di utilizzazione assegnazione provvisoria.

**Tra i vari nodi da sciogliere vi è anche** quello della precedenza prevista per i coniugi dei militari trasferiti d'autorità (la ex legge 100). Fino al decorso anno scolastico, infatti, il presupposto del trasferimento d'autorità assumeva rilievo solo nel caso della mobilità a domanda (trasferimenti). Da quest'anno, invece, il contratto sulla mobilità annuale ha incluso tale requisito anche ai fini delle assegnazioni provvisorie. Pertanto, mentre negli anni scorsi la precedenza, ai fini delle assegnazioni provvisorie, veniva attribuita ai coniugi dei militari, anche a prescindere dal fatto che fossero risultati destinatari di un trasferimento d'ufficio, a partire da quest'anno, per espressa previsione del contratto, la precedenza non può più essere attribuita per il solo fatto di essere coniuge di un militare.

**E poi c'è l'eterna diatriba della correzione** delle domande. Non sono rari i casi di docenti che, a causa della complessità delle disposizioni da rispettare per compilare le domande oppure per mera omissione, commettono errori nella domanda oppure dimenticano qualcosa. Per non parlare degli errori del sistema che, talvolta, a fronte di compilazioni corrette, determina incongruenze tra le operazioni effettuate dall'utente e le risultanze a sistema.

Capita con una certa frequenza, peraltro, che tali incongruenze vengano segnalate in tempo all'amministrazione centrale (di solito dai sindacati) e che l'amministrazione provveda a correggere gli errori. Ma non sempre è così.

**Nella fase dei reclami, dunque,** i docenti hanno la possibilità di segnalare errori, omissioni o incongruenze, ma all'amministrazione spetta sempre l'ultima parola in materia di accoglimento o rigetto delle domande.

Resta il fatto, però, che sull'esistenza diritto a chiedere la correzione delle domande non dovrebbero esserci più dubbi. Tale diritto, infatti, discende direttamente dai principi di correttezza e buona fede, previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, ai cui devono attenersi le parti nell'esecuzione del contratto. E siccome la mobilità è un istituto regolato dal contratto di lavoro, le operazioni che ne derivano sono da considerarsi a tutti gli effetti atti negoziali di diritto privato. Come tali, da inquadrare in un contesto di pari dignità delle parti. Ed è proprio perché si tratta di atti negoziali di diritto privato che l'interpretazione dei medesimi deve necessariamente seguire i canoni interpretativi previsti dal codice civile per i contratti.

**Conseguentemente, la prassi ordinariamente**

seguita da taluni uffici, secondo la quale, in assenza dell'autocertificazione da allegare alla domanda, la volontà del richiedente viene di fatto posta nel nulla, sembrerebbe collidere con il cosiddetto principio di conservazione del contratto. A questo proposito, infatti, l'articolo 1367 del codice civile dispone che il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Fermo restando l'esecuzione secondo buona fede.

**Anche una recente pronuncia del giudice del lavoro,** secondo il quale è legittimo il comportamento dell'amministrazione che consenta «di ovviare all'errore e di consentire quindi di optare per una soluzione conservativa degli effetti della domanda, rispondente alla reale volontà dell'interessata (tribunale di Potenza, n. 152/2015 in *ItaliaOggi* del 19 maggio 2015, pag. 46)».

**Ciò vale anche per le eventuali richieste di rettifica** aventi per oggetto altre situazioni.

Tali rettifiche dovrebbero essere consentite dall'amministrazione sia perché rispondenti al dovere di comportarsi correttamente e secondo buona fede nei confronti del contraente debole (il lavoratore) sia perché, applicando l'interpretazione restrittiva spesso adottata dagli uffici, la volontà del contraente debole viene posta nel nulla, di fatto, adottando un'interpretazione del contratto priva di effetti. Si pensi al docente che ometta di dichiarare un servizio o un altro titolo e che si veda scavalcato da altro docente meno titolato. Sempre secondo la giurisprudenza di merito, però, la modifica della domanda non può essere consentita quando discenda da un mero ripensamento dell'interessato.